

Ordine degli Avvocati di Perugia
SCUOLA FORENSE "G. GATTI"

CORSO INTENSIVO

DIRITTO AMMINISTRATIVO – 25 marzo 2021
(traccia Avv. Antonella Mirabile)

La società Alfa è proprietaria di alcuni terreni antistanti il proprio impianto di produzione di inerti. L'accesso a tali aree è consentito ai soli mezzi aziendali e, in circostanze del tutto eccezionali, a mezzi di soggetti terzi.

Nel febbraio 2018, in un periodo di inattività dell'impianto di produzione di inerti, la società Beta abbandonava nei terreni della società Alfa, ad insaputa di quest'ultima, dei materiali rimossi dal crollo di una piazzola autostradale, solo in un momento successivo tali materiali venivano classificati come rifiuti. Nel mese di marzo 2018, tali materiali, venivano sottoposti a sequestro conservativo nell'ambito di un procedimento penale, relativo allo svolgimento dei lavori presso la piazzola autostradale di cui sopra, che veniva avviato, tra gli altri, nei confronti della società Beta.

Il materiale veniva sottoposto ad apposita perizia in incidente probatorio, all'esito della quale, nel settembre del 2018, veniva rilevato che il materiale abbandonato nei terreni della Società Alfa era analogo per tipologia e qualità a quello rinvenuto presso la piazzola autostradale crollata e che in tale materiale vi era una forte presenza di fibre di amianto.

A fronte di segnalazione della società Alfa nel novembre del 2020, veniva disposto il dissequestro delle aree e del materiale. Contestualmente al dissequestro, la società Alfa intimava alla società Beta di provvedere allo smaltimento di tali rifiuti contenenti amianto.

Tuttavia, nell'inerzia della società Beta, la società Alfa si vedeva notificare, in data 1 gennaio 2021, dal Comune di Gamma comunicazione di avvio del procedimento per l'emissione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 per la messa in sicurezza dell'area, rimozione e smaltimento, con ripristino dello stato dei luoghi, dei rifiuti speciali contenenti sostanze pericolose rinvenuti nei terreni di sua proprietà.

Nei termini concessi la società Alfa presentava le proprie memorie rilevando l'assoluta carenza di responsabilità a proprio carico poiché era ben noto che il deposito del materiale di cui trattasi era avvenuto senza il consenso della stessa ed era comunque da ascrivere alla società Beta.

Senza tenere in considerazione le osservazioni presentate, il Sindaco del Comune di Gamma, in data 3 marzo 2021, emetteva ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000, con la quale ordinava alla società Alfa di:

- entro 3 giorni dal ricevimento della stessa di mettere in sicurezza, mediante confinamento, i materiali al fine di evitare la dispersione di fibre di amianto nell'aria;
- entro 30 giorni, poi, rimuovere e smaltire i rifiuti speciali pericolosi contenenti terre e rocce contaminate da fibre di amianto, al fine di evitare pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

La società Alfa, al fine di non incorrere nella previsione di cui all'art. 650 c.p., provvedeva a mettere in sicurezza i materiali, ma stante i costi elevati (all'incirca 80.000 euro) per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e ritenendo l'ordinanza emessa nei propri confronti illegittima, si recava dal proprio legale per tutelare i propri diritti ed interessi.

Assunte le vesti del legale della Società Alfa, il candidato, dopo aver effettuato un breve inquadramento giuridico della questione, esponga la strategia difensiva ritenuta maggiormente idonea a tutelare la propria assistita.